



COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI

PROVINCIA DI ROVIGO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39

SESSIONE SEDUTA DI Prima CONVOCAZIONE

O G G E T T O

*Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D. Lgs. 19.08.2016, n. 175.
Riconoscimento partecipazioni possedute al 31.12.2018.*

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore **20:45**, nella sede del Comune di Pettorazza Grimani previa convocazione con avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri, si è convocato il Consiglio Comunale

COGNOME E NOME	Presente/Assente
Bernardinello Gianluca	P
GIRALDIN Silvia	P
GRASSETTO Andrea	P
SAMBIN Andrea	A
NEODO Roberto	P
SAMBIN Paolo	P
CASSETTA Isabel	P
QUAGLIATO Gianluca	P
CAPUZZO Francesca	A
DAVIN Sandra	A
TRAPELLA Fabiana	A

(P)resenti 7 (A)ssenti 4

Assiste alla seduta il Sig. BONIOLO ERNESTO in qualità di Segretario Comunale.

Il Sig. Bernardinello Gianluca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg.

GIRALDIN Silvia

CASSETTA Isabel

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

N Deliberazione Immediatamente eseguibile

Si dà atto che i presenti alla trattazione del presente argomento sono 7, essendo nel frattempo usciti dall'aula i consiglieri Capuzzo, Davin e Trapella.

Il Sindaco dà lettura delle schede allegata alla proposta di delibera e dei punti salienti della delibera stessa. Dà, inoltre, lettura integrale del parere del Revisore dei Conti "Favorevole" sulla proposta in discussione.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P., in particolare l'art. 4, comma 1, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

RILEVATO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate (art. 4 c. 2):

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del T.U.S.P., con atto di C.C. n. 33 del 27.09.2017 il Comune ha provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate o oggetto delle misure di razionalizzazione, di cui all'art. 20 commi 1 e 2 del citato decreto;

CHE la citata revisione ha costituito un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

PRESO ATTO altresì che, il nuovo testo unico, si applica alle società a partecipazione pubblica partecipate dalle amministrazioni pubbliche e pertanto, la revisione straordinaria di cui sopra, ha riguardato esclusivamente le partecipazioni societarie ovvero gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice Civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili;

CHE la revisione straordinaria non ha coinvolto gli altri organismi partecipati dal Comune in quanto non aventi forma societaria ed in particolare: Consiglio di Bacino Polesine, Consorzio Smaltimento

Rifiuti – RSU, Consorzio per lo Sviluppo del Polesine – Consvipo, Consorzio A.I.A. (Consorzio fra Enti Locali per la realizzazione dell'Area Industriale Attrezzata del Basso Polesine – in liquidazione volontaria);

RICHIAMATA la Deliberazione 32 del 19/12/2018 con la quale si è provveduto alla revisione periodica delle partecipazioni secondo quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. al 31.12.2017, con la quale **era stata ribadita la necessità di procedere alla liquidazione della partecipazione diretta nella Società Attiva S.p.A., in quanto inattiva, in liquidazione, in fallimento e priva dei requisiti di cui all'art. 4, commi 1 e 2 lettera a) del T.U.S.P.;**

DATO ATTO che la liquidazione della partecipazione diretta detenuta nella società Attiva S.p.A. dovrà comunque avvenire nell'ambito della procedura di liquidazione e fallimento della stessa, nei modi e nei termini che saranno disposti dal Tribunale di Padova e che ad oggi non risultano pervenute ulteriori comunicazioni in merito dall'Autorità competente;

VISTO che dall'esito della ricognizione effettuata, si stabiliva che potevano essere mantenute senza interventi di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. le partecipazioni nelle seguenti società:

- Azienda Servizi Strumentali S.r.l. che ha per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune di Loreo (art. 4, comma 1, del T.U.S.P.) ed in particolare la gestione di servizi strumentali all'Ente, cioè l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente (art. 4, comma 2, lettera d), del T.U.S.P.)
- Polesine Acque S.p.A. che ha per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune di Loreo (art. 4, comma 1, del T.U.S.P.) rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 4, comma 2, lettera a) del T.U.S.P. (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi);

RILEVATO che:

- con deliberazione di C.C. n. 23 del 20.04.2017 veniva approvata la fusione per incorporazione di della Società Polesine Acque s.p.a. in Centro Veneto Servizi s.p.a. ai sensi dell'art. 2501 ter del c.c.;
- con atto notarile del 9/11/2017 nasceva la nuova Società Acquevenete spa a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione della Società Polesine Acque s.p.a. in Centro Veneto Servizi s.p.a., con effetti contabili e fiscali dal 01 gennaio 2017; società che gestisce il servizio idrico integrato e S.I.I.;

PRECISATO che Acquevenete si configura quale società quotata ai sensi ed effetti degli artt. 1, comma 5 e 2 comma 1, lett. p) del D.lgs 175/2016 – decreto Madia – avendo emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati;

EVIDENZIATO che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano **effettuare annualmente** “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

RILEVATO che in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- delle **società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;**

- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

EVIDENZIATO altresì che il TUSP prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro; per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

PRESO ATTO inoltre che l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";

CHE per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che **gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili**, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

CHE è necessario quindi dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

VISTE le linee guida pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e condivise con la Corte dei Conti per il monitoraggio 2019 delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 D.Ls 175/2016 e s.m.i., in merito all'applicazione di talune disposizioni del TUSP;

VISTO altresì lo schema-tipo di provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni allegato alle linee guida sopra citate, che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il 31 dicembre 2019;

CHE tale schema-tipo di provvedimento è inoltre funzionale alla comunicazione alla "Struttura di Monitoraggio" dell'esito della razionalizzazione periodica, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro;

PRESO ATTO delle partecipazioni in portafoglio del Comune di Pettorazza Grimani, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio ragioneria ha predisposto il **Piano di razionalizzazione 2019** allegato alla presente (**Allegato A**), piano che questo Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 20 del TU, dal quale si evidenzia la seguente ricognizione;

Partecipazioni dirette detenute dal Comune di Pettorazza Grimani:

- **ACQUEVENETE SPA** (nata dalla fusione per incorporazione tra Polesine Acque e CVS il 01.12.2017) – il Comune di Pettorazza Grimani deteneva inizialmente la partecipazione in Polesine Acque. Quota di partecipazione 0,03% - Società che produce un servizio di interesse generale di cui all'art. 4 c. 2 lett. a) del D.Lgs 175/2016 – Servizio idrico integrato – **Esito della ricognizione: partecipazione da mantenere.**
- **AS2 SRL – AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI.** Quota di partecipazione 0,09%. Società che produce servizi strumentali all'ente di cui all'art. 4 comma 2 lett.d) del D.Lgs n. 175/2016. Gestione attività di servizio di assistenza informatica. **Esito della ricognizione: partecipazione da mantenere;**

Per quanto attiene alle partecipazioni indirette detenute dal Comune per il tramite di Acquevenete spa si evidenzia quanto segue:

- CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE SRL (CVGA) per la quale Acquevenete S.p.a. detiene il 100% della quota di partecipazione (società già interamente partecipata da CVS prima della

fusione con Polesine Acque Spa). Società che svolge attività di servizio di ottimizzazione della pubblica illuminazione per il Comune di Monselice, gestione bottini industriali presso l'impianto di depurazione di Conselve, gestione servizio pulizia fosse settiche dei privati non allacciati alla pubblica fognatura (servizi di interesse generale di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 175/2016). **Esito della ricognizione: mantenimento senza interventi**

- VIVERACQUA S.C.A.R.L. per la quale Acquevenete spa detiene il 11,84% della quota di partecipazione. Società che svolge attività relativa a gruppi di acquisto, mandatarî agli acquisti, buyer, centrale di committenza, servizi di coordinamento a favore delle società aderenti (servizi di committenza di cui all'art. 4 comma 2 lett. e) del D.lgs 175/2016). **Esito della ricognizione: mantenimento senza interventi**
- PRONET SRL per la quale già nella citata Deliberazione 59 del 20.12.2018 si dava atto della procedura di liquidazione in corso, attualmente vede conclusi gli adempimenti da parte di Acquevenete S.p.a. e per dichiarazione della stessa si rimane in attesa del bilancio finale di liquidazione e del conseguente piano di riparto.

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

CONSIDERATO che la ricognizione al 31.12.2017 aveva fornito l'esito di mantenimento delle partecipazioni senza interventi, motivo per cui non è necessaria la redazione della relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione prevista dall'art. 20 comma 4 del citato D.Lgs. 175/2016;

Detto piano, questo Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

TENUTO CONTO dell'allegato parere favorevole espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, parte integrante del presente atto;

ACQUISITI gli allegati pareri del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in merito alla regolarità contabile del presente provvedimento;

A seguito di votazione espressa per alzata di mano da n. 7 consiglieri presenti e votanti con il seguente risultato: favorevoli n. 7 - astenuti n. 0 - contrari n. 0.

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. **di approvare il Piano di razionalizzazione 2019 delle società pubbliche (ricognizione al 31.12.2018), Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale**

(Allegato A);

3. di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., come indicato dall'art. 24 c. 1 (tramite il portale del Dipartimento del Tesoro utilizzando l'applicativo nella sezione "partecipazioni")

4. di trasmettere, inoltre, copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Quindi, in presenza di n. 7 Consiglieri Comunali,

con separata unanime votazione

delibera

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267 stante l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TU.

UFFICIO: RAGIONERIA

OGGETTO DELLA PROPOSTA:

Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D. Lgs. 19.08.2016, n. 175. Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2018.

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere:

• **in ordine alla regolarità tecnica:**

Favorevole

Pettorazza Grimani, 13-12-2019

Il Responsabile del servizio
F.to BERNARDINELLO Gianluca

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere:

• **in ordine alla regolarità contabile:**

Favorevole

Pettorazza Grimani, 13-12-2019

Il Responsabile del servizio
F.to Bernardinello Gianluca

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Il Presidente
F.to Bernardinello Gianluca

Il Segretario Comunale
F.to BONIOLO ERNESTO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. Reg.

Il/La sottoscritto addetto/a alle pubblicazioni certifica che l'avanti esteso verbale viene pubblicato il giorno **31-01-2020** all'Albo Pretorio del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi (art. 124, del T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

IL/LA ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to Mazzucco Matteo

E' Copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

Addi

IL/LA ISTRUTTORE DIRETTIVO
Mazzucco Matteo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il/La sottoscritto/a addetto/a alle pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio,
Visto il T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **31-01-2020**
15-02-2020, come prescritto dall'art. 124, del T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

- E' divenuta esecutiva il giorno

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

dalla Residenza comunale, li

IL/LA Istruttore Direttivo
Mazzucco Matteo